



Giovedi' 01/06/2023

## L'importo del Diritto camerale 2023

A cura di: Meli e Associati

Il D.L. n. 90/2014 (â€œMisure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per lâ€™efficienza degli uffici giudiziariâ€•) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare lâ€™importo del diritto annuale, rispetto allâ€™anno 2014, Ã“ stato ridotto del 50%, a decorrere dallâ€™anno 2017.

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, conÂ nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha confermato per lâ€™anno 2023 gli importi dellâ€™anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per lâ€™anno 2014 â€“ Decreto MISE 8 gennaio 2015).

IlÂ decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 lâ€™incremento della misura del diritto annuale del 20% (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nellâ€™allegato â€œAâ€• del medesimo decreto (CCIAA delle Marche â€“ Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Le imprese che, alla data del 17 aprile 2023, hanno giÃ provveduto per lâ€™anno 2023, al versamento del diritto annuale senza maggiorazione del 20 per cento, possono effettuare il conguaglio rispetto allâ€™importo versato entro il termine di cui allâ€™articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023 senza dover versare sanzioni e interessi.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso dâ€™anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilitÃ di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo dâ€™imposta coincidente con lâ€™anno solare il versamento dovrÃ quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

Ã¹ inoltre disponibile sulÂ sito internetÂ dedicato la possibilitÃ di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare lâ€™importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le societÃ semplici;



- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1<sup>o</sup> gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1<sup>o</sup> gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

À  
Sede  
Unità

Imprese che pagano in misura fissa  
À

À  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)  
à,¬44,00  
à,¬8,80

À  
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria  
à,¬100,00  
à,¬20,00



Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Â

Â  
SocietÃ semplici non agricole  
â,¬100,00  
â,¬20,00

Â  
SocietÃ semplici agricole  
â,¬50,00  
â,¬10,00

Â  
SocietÃ tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001  
â,¬100,00  
â,¬20,00

Â  
Soggetti iscritti al REA  
â,¬15,00  
Â

Imprese con sede principale allâ€™estero  
Â

Â  
Per ciascuna unitÃ locale/sede secondaria  
â,¬55,00  
Â

Le societÃ e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1Âº gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nellâ€™esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:



---

## SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE

da euro

a euro

Â

0,00

100.000,00

200,00 (importo fisso)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

Â

0,001% (fino a un massimo di â,¬ 40.000,00)



Â

UnitÃ

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di ¤ 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5<sup>o</sup> decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato Ã" soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare Ã" pari a ¤ 100,00.